

Regolamento delle entrate tributarie comunali

DEL COMUNE DI BORGHETTO DI BORBERA

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità del regolamento
- Art. 2 - Entrate tributarie comunali
- Art. 3 - Statuto del contribuente
- Art. 4 - Chiarezza delle norme regolamentari
- Art. 5 - Certezza delle norme
- Art. 6 - Pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali
- Art. 7 - Comunicazioni di atti e notizie al Servizio Tributi
- Art. 8 - Assistenza al contribuente

CAPO II – DIRITTO DI INTERPELLO

- Art. 9 - Oggetto
- Art. 10 - Materie oggetto di interpello
- Art. 11 - Procedura ed effetti
- Art. 12 - Legittimazione e presupposti
- Art. 13 - Contenuto delle istanze
- Art. 14 - Inammissibilità delle istanze

CAPO III – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- Art. 15 - Oggetto dell'adesione
- Art. 16 - Ambito dell'adesione
- Art. 17 - Competenza
- Art. 18 - Attivazione del procedimento
- Art. 19 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio
- Art. 20 - Procedimento ad iniziativa del contribuente
- Art. 21 - Svolgimento del contraddittorio
- Art. 22 - Contenuto dell'atto di accertamento con adesione
- Art. 23 - Esito negativo del procedimento
- Art. 24 - Modalità di pagamento
- Art. 25 - Perfezionamento ed effetti della definizione
- Art. 26 - Conciliazione giudiziale

CAPO IV – RECLAMO E MEDIAZIONE

- Art. 27 - Oggetto
- Art. 28 - Effetti
- Art. 29 - Competenza
- Art. 30 - Valutazione
- Art. 31 - Perfezionamento e sanzioni

CAPO V – RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI

- Art. 32 - Oggetto e cause ostative
- Art. 33 - Ravvedimento del contribuente
- Art. 34 - Esimenti

CAPO VI – AUTOTUTELA

- Art. 35 - Esercizio dell'autotutela
- Art. 36 - Effetti

CAPO VII – RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

- Art. 37 - Regole generali per la riscossione
- Art. 38 - Azioni cautelari ed esecutive
- Art. 39 - Inesigibilità ed esito indagine in caso di riscossione mediante ingiunzione

CAPO VIII – DILAZIONE – RIMBORSO ACCOLLO E COMPENSAZIONE

- Art. 40 - Dilazione debiti non assolti
- Art. 41 - Definizione e versamenti
- Art. 42 - Disciplina della dilazione per importi iscritti a ruolo
- Art. 43 - Rimborsi
- Art. 44 - Accollo
- Art. 45 - Compensazione
- Art. 46 - Interessi
- Art. 47 - Sospensione del versamento

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 48 - Norme di rinvio
- Art. 49 - Norme abrogate
- Art. 50 - Entrata in vigore

CAPO I – DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 disciplina le entrate comunali tributarie, al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune in osservanza dei principi di efficienza, equità, efficacia, economicità e trasparenza nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Le norme del presente Regolamento sono inoltre finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 e dei decreti legislativi di attuazione della legge delega 23/2014.

2. Per quanto attiene all'individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, e alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni di legge.

Art. 2 – Entrate tributarie comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse e diritti aventi comunque natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente.

Art. 3 – Statuto del contribuente

1. Nell'ambito dei principi generali di cui al precedente articolo 1, le norme del presente regolamento disciplinano gli obblighi che il Comune, quale soggetto attivo del tributo, si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente, in conformità alle disposizioni riportate dal d.lgs. 212/2000, recante lo "Statuto del Contribuente":

- chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;
- pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali;
- semplificazione e facilitazione degli adempimenti;
- rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.

2. Al fine di dare attuazione alle suddette statuizioni in materia tributaria, vengono disciplinati i seguenti istituti:

- Diritto di interpello
- Accertamento con adesione
- Reclamo e mediazione
- Autotutela
- Compensazione
- Dilazione di pagamento

Art. 4 – Chiarezza delle norme regolamentari

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire una agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.

2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica.

3. I regolamenti comunali disciplinanti i singoli tributi non possono contenere disposizioni sugli istituti compresi nel presente regolamento, né disposizioni specifiche in contrasto con gli stessi.

Art. 5 – Certezza delle norme

1. Al fine di garantire la certezza del comportamento tributario al contribuente è riconosciuto il diritto di interpello secondo la disciplina del presente regolamento.

Art. 6 – Pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali

1. Il Comune assicura un servizio di informazioni ai cittadini in materia di tributi locali, improntato alle seguenti modalità operative:

- servizio di front office;
- affissione di manifesti negli spazi dedicati alla pubblicità istituzionale;
- comunicati sul sito internet del Comune.

2. Presso gli sportelli dell'ufficio Tributi e sul sito internet del Comune di Borghetto di Borbera è consultabile copia dei regolamenti e delle deliberazioni tariffarie in materia di tributi.

3. Le informazioni ai cittadini sono rese nel pieno rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

Art. 7 – Comunicazioni di atti e notizie al Servizio Tributi

1. Non possono essere richiesti al contribuente documenti e informazioni attinenti alla definizione della situazione già in possesso del Comune o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal medesimo contribuente. È facoltà dell'interessato presentare documenti al fine di velocizzare la definizione della situazione.

Art. 8 – Assistenza al contribuente

1. Il Comune assicura il servizio di assistenza al contribuente per gli adempimenti connessi ai tributi in autoliquidazione, provvedendo, su richiesta dell'interessato, al calcolo del tributo, alla compilazione dei modelli di versamento. A tal fine possono essere utilizzate le modalità telematiche di comunicazione nel rispetto delle norme di certezza della fonte di provenienza della richiesta e dell'individuazione dell'interessato.

2. Il servizio è svolto in forma gratuita. Il Funzionario responsabile del tributo con proprio provvedimento disciplina le modalità di organizzazione e di erogazione del servizio di assistenza.

3. Le operazioni sono effettuate in base alle informazioni fornite ed alla documentazione esibita dal contribuente.

CAPO II – DIRITTO DI INTERPELLO

Art. 9 – Oggetto

1. Il presente capo è formulato ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, dell'art. 11 della legge n. 212/2000, degli artt. 2, 3, 4, 5, 6 del d.lgs. 156/2015 e disciplina il diritto di interpello di cui alla lettera a) del medesimo art. 11 per i tributi comunali applicati nel Comune di Borghetto di Borbera.

Art. 10 – Materie oggetto di interpello

1. Il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi siano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime.
2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

Art. 11 – Procedura ed effetti

1. L'amministrazione risponde alle istanze nel termine di novanta giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell'amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.
2. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difforni dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
3. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'art. 5, comma 2 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente).
4. La presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
5. L'amministrazione provvede alla pubblicazione mediante la forma di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonché in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti.

Art. 12 – Legittimazione e presupposti

1. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta.

Art. 13 – Contenuto delle istanze

1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:
 - a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante,

compreso il codice fiscale;

b) l'oggetto sommario dell'istanza;

c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;

d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;

e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;

f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;

g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'art. 63 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.

2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.

3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del comma 1, l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

Art. 14 – Inammissibilità delle istanze

1. Le istanze sono inammissibili se:

a) sono prive dei requisiti di cui all'art. 13;

b) non sono presentate preventivamente ai sensi dell'art. 12;

c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;

d) hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;

e) vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;

f) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3 dell'art. 5, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

2. Le risposte alle istanze di interpello di cui all'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili.

CAPO III – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 15 – Oggetto dell'adesione

1. Il presente capo, adottato ai sensi dell'art. 50 della legge 449/1997 e dell'art. 52 del d.lgs. 446/1997, ha per oggetto la disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione, secondo le disposizioni del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni. L'accertamento con adesione è introdotto nell'ordinamento comunale con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, di limitare il contenzioso e di anticipare la riscossione.

2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizioni che seguono e delle norme contenute nel d.lgs. 218/1997.

Art. 16 – Ambito dell'adesione

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone l'esistenza di materia concordabile, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dal campo di applicazione dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili.
2. In sede di contraddittorio va tenuto conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione.

Art. 17 – Competenza

1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al Funzionario responsabile del tributo.

Art. 18 – Attivazione del procedimento

1. Il procedimento può essere attivato:
 - a) dall'ufficio competente ad emettere l'avviso di accertamento, prima della notifica dell'avviso stesso;
 - b) su istanza del contribuente dopo la notifica di un avviso di accertamento non proceduto dall'invito a comparire per l'adesione;
 - c) su istanza del contribuente prima della notifica dell'avviso, quando nei suoi confronti siano state avviate operazioni di controllo.
2. L'attivazione del procedimento a cura dell'ufficio esclude l'ulteriore successiva attivazione del procedimento su istanza del contribuente.

Art. 19 – Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, prima della notifica dell'avviso, qualora ricorrano i presupposti per procedere all'accertamento con adesione, può inviare al contribuente un invito a comparire con l'indicazione dei seguenti elementi:
 - a) il tributo oggetto di accertamento e il relativo periodo d'imposta;
 - b) gli elementi su cui si fonda l'accertamento con adesione;
 - c) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
 - d) il nominativo del responsabile del procedimento.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che, nell'attività di controllo, possono essere rivolte ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il Comune procede a notificare l'avviso di accertamento.

Art. 20 – Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, nei cui confronti siano iniziate operazioni di controllo, può chiedere all'ufficio con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento con adesione ai fini dell'eventuale definizione indicando il proprio

recapito, anche telefonico.

2. Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento può formulare istanza di accertamento con adesione, anteriormente all'impugnazione dell'atto avanti alla Commissione tributaria provinciale.

3. L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia alla stessa.

4. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per impugnare l'avviso ed i termini di pagamento del tributo sono sospesi per un periodo di novanta giorni.

5. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. La definizione chiesta ed ottenuta da uno dei coobbligati, comportando il soddisfacimento totale dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti.

6. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, sia nell'ipotesi del comma 1 che del comma 2, l'ufficio deve formulare al contribuente, anche telefonicamente, un invito a comparire, contenente la data e il luogo in cui il contribuente stesso o un suo rappresentante dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio.

7. L'invito non costituisce un obbligo per l'ufficio che è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell'istanza.

8. La mancata comparizione nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento e della posizione.

9. Prima della data fissata nell'invito il contribuente può avanzare richiesta motivata di differimento; la decisione in merito all'accoglimento della richiesta è rimessa all'ufficio.

10. Il Responsabile del procedimento darà sinteticamente atto, in apposito verbale, della mancata comparizione del contribuente o del rappresentante nonché dell'esito negativo del procedimento di definizione.

Art. 21 – Svolgimento del contraddittorio

1. Lo svolgimento del contraddittorio tra comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione.

Art. 22 – Contenuto dell'atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge.

Art. 23 – Esito negativo del procedimento

1. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario.

2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica.

Art. 24 – Modalità di pagamento

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto.

2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.
4. Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell'accordo perfezionato comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e il recupero coattivo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

Art. 25 – Perfezionamento ed effetti della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'art. 25, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata, in caso di rateazione.
2. Con il perfezionamento dell'atto di adesione, il rapporto tributario che è stato oggetto del procedimento, risulta definito. L'accertamento definito con l'adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
3. La definizione non esclude l'esercizio di un'ulteriore azione accertatrice:
 - a) qualora la definizione stessa riguardi accertamenti parziali;
 - b) nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'ufficio al momento dell'accertamento.
4. L'avviso di accertamento, eventualmente notificato, perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
5. A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

Art. 26 – Conciliazione giudiziale

1. Al fine di estinguere le controversie pendenti avanti la Commissione tributaria provinciale, quando la natura del rapporto giuridico controverso renderebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, il soggetto che assume la difesa del Comune, sulla base delle direttive ricevute dal Comune, è autorizzato a ricercare la loro definizione, mediante l'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale.

CAPO IV – RECLAMO E MEDIAZIONE

Art. 27 – Oggetto

1. Il presente capo disciplina il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione previsto dall'art. 17-*bis* del d.lgs. 546/1992 come modificato dal d.lgs. 156/2015 e si applica alle controversie instaurate dal 1° gennaio 2016 sugli atti tributari emessi dal Comune di Borghetto di Borbera nei limiti di valore indicato dal successivo comma 2.
2. Ai sensi 4 dell'articolo 17-*bis* del d.lgs. 546/1992 per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'art. 12, comma 2 del d.lgs. 546/1992, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente

alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Art. 28 – Effetti

1. Con la presentazione del ricorso l'ufficio trasmette al ricorrente, anche in forma telematica, una comunicazione nella quale sono indicati:

- a) l'ufficio competente;
- b) l'oggetto del procedimento promosso;
- c) il responsabile unico del procedimento, competente anche all'adozione dell'atto finale;
- d) la data entro la quale deve concludersi il procedimento;
- e) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2.

4. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

5. La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 17-*bis* del d.lgs. 546/1992.

Art. 29 – Competenza

1. Il soggetto competente all'esame del reclamo e della proposta di mediazione è soggetto diverso dal funzionario responsabile del tributo che ha adottato l'atto. Gli atti impugnabili ai sensi del d.lgs. 546/1992 devono indicare:

- il nominativo della persona che ha curato l'istruttoria;
- le informazioni necessarie per poter ricorrere al reclamo e mediazione indicando tempi e modalità di esercizio del medesimo.

2. Con apposito atto di giunta può essere individuata una struttura autonoma competente alla valutazione del reclamo e della mediazione, sulla base dell'assetto organizzativo dell'ente.

3. In caso di concessione del servizio a uno dei soggetti indicati dall'art. 52 comma 5, lett. b), del d.lgs. 446/1997, gli atti tributari emessi in forza della concessione devono essere compatibili con le disposizioni del presente capo ai fini dell'esperimento del reclamo e della mediazione. In tal caso, la competenza della procedura è in capo al soggetto contro cui è stato proposto ricorso. Il concessionario invita l'ufficio competente del comune a rendere apposito parere quando la questione sollevata verta sull'applicazione di norme legislative e regolamentari.

Art. 30 – Valutazione

1. L'ufficio, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo:

- all'eventuale incertezza delle questioni controverse;
- al grado di sostenibilità della pretesa;
- al principio di economicità dell'azione amministrativa.

2. Entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso, l'ufficio procedente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento che può concludersi con:

- a) l'accoglimento totale del reclamo;
 - b) la definizione della proposta di mediazione, anche promossa dall'ufficio, mediante l'adozione di un accordo;
 - c) il rigetto del reclamo e le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio;
 - d) il rigetto del reclamo e della proposta di mediazione del contribuente nonché le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio.
3. Al fine di agevolare la definizione della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro, anche su istanza del contribuente.

Art. 31 – Perfezionamento e sanzioni

1. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.
2. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'art. 8 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218.
3. Ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 218/1997 le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
4. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.
5. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
6. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.

CAPO V – RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI

Art. 32 – Oggetto e cause ostative

1. Il presente capo disciplina il ravvedimento e le cause di esimente nei tributi locali.
2. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'avvio di una attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto la notificazione.
3. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del cittadino.

Art. 33 – Ravvedimento del contribuente

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto,

se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore;

b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Art. 34 – Esimenti

1. Non sono irrogate sanzioni e non sono richiesti interessi moratori, se il contribuente è stato indotto in errore incolpevole da atti, decisioni o comunicazioni del Comune.

2. La nullità della dichiarazione non sottoscritta è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune.

CAPO VI – AUTOTUTELA

Art. 35 – Esercizio dell'autotutela

1. Il Funzionario responsabile del tributo deve procedere con atto motivato, anche di propria iniziativa, all'annullamento in tutto o in parte di atti impositivi illegittimi o infondati, nonché alla revoca di atti in ordine ai quali rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto e di diritto che li hanno determinati.

2. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.

3. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:

- errore di persona;
- errore logico o di calcolo;
- errore sul presupposto;
- doppia imposizione;
- mancata considerazione di pagamenti;
- mancanza di documentazione successivamente sanata;
- sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'ufficio.

4. L'esercizio dell'autotutela è esercitabile senza limiti di tempo anche se:

- l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
- il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale;
- vi è pendenza di giudizio;
- il contribuente non ha prodotto alcuna istanza.

5. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale.

6. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente

corrisposte dal soggetto obbligato.

7. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

Art. 36 – Effetti

1. Nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto purché rinunci al ricorso. In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

2. L'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente.

CAPO VII – RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 37 – Regole generali per la riscossione

1. Sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza, economicità del servizio, la riscossione coattiva dei tributi può essere effettuata con:

a) la procedura dell'ingiunzione di cui al r.d. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del d.P.R. 602/1973, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. 446/1997;

b) la procedura del ruolo di cui al d.P.R. 602/1973, se la riscossione coattiva è affidata agli Agenti della riscossione, applicabile fino all'attuazione delle norme che contemplano la cessazione delle attività per le entrate dei comuni.

2. In regime di proroga normativa (d.l. 70/2011), la riscossione coattiva può continuare ad essere gestita dall'Agente della riscossione di cui all'art. 3 del d.l. 203/2005.

3. Nel caso di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione di pagamento di cui al r.d. 639/1910:

a) sono poste a carico del debitore le spese per la formazione dell'ingiunzione nonché tutte le spese di procedura secondo l'entità fissata con il d.m. 21 novembre 2000 o altro successivo decreto ministeriale, in quanto compatibile.

b) le spese non rientranti nel d.m. 21 novembre 2000 sono approvate dalla giunta comunale in ragione della congruità e proporzionalità rispetto alla spesa effettiva del processo di lavoro.

4. Non si procede alla riscossione volontaria quando l'importo ordinario, dovuto per ogni anno, risulti inferiore a euro 12,00 con esclusione del diritto sulle pubbliche affissioni per il quale l'importo è fissato in euro 1,00. Resta fermo che i versamenti a titolo di ravvedimento operoso devono sempre essere eseguiti.

5. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni amministrative ed interessi, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, risulti inferiore a euro 20,00.

6. Non si procede alla riscossione coattiva quando l'importo dovuto maggiorato di sanzioni ed interessi risulta inferiore a euro 30,00.

7. In caso di riscossione coattiva con ingiunzione, non si fa luogo alla misura cautelare e/o esecutiva se l'importo complessivo del credito maggiorato di sanzioni e interessi (escluse spese di riscossione) è inferiore a euro 100,00, salvo il caso in cui la somma riferita a più carichi di importo inferiore comporti un carico cumulato almeno pari alla suddetta somma.

8. Il funzionario responsabile del tributo ha facoltà di differire la scadenza dei termini ordinari di versamento, per un massimo di 60 giorni, nei casi di posizioni contributive soggette a riesame ai fini del corretto computo dell'imposta. A tal fine il contribuente

presenta apposita istanza motivata al Funzionario responsabile del Tributo che provvederà all'eventuale accoglimento della richiesta.

9. I pagamenti delle somme dovute a titolo di Tributo devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49, per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi. L'arrotondamento si applica sulla somma finale da versare.

Art. 38 – Azioni cautelari ed esecutive

1. L'adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.

Art. 39 – Inesigibilità ed esito indagine in caso di riscossione mediante ingiunzione

1. Il responsabile della singola entrata o l'ufficio preposto alla riscossione coattiva certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:

- a) irreperibilità accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
- b) improcedibilità per limiti d'importo;
- c) improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva;
- d) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
- e) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
- f) limite di importo che comportano l'antieconomicità della procedura.

2. Ai fini del comma 1, l'inesigibilità è corredata del documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'ente procedente.

CAPO VIII – DILAZIONE - RIMBORSO ACCOLLO E COMPENSAZIONE

Art. 40 – Dilazione dei debiti non assolti

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria, il Funzionario responsabile del tributo, su specifica domanda dell'interessato e prima dell'inizio delle procedure di esecuzione, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole:

- a) Importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari euro 100,00 per persona fisica ed euro 200,00 per le per attività economiche, enti e associazioni in genere.
- b) l'articolazione delle rate fino ad un massimo di rate 30 (trenta) avuto riguardo alla condizione del contribuente.
- c) In ragione della natura dell'attività o della condizione lavorativa, il pagamento delle rate può essere allocato in determinati mesi dell'anno.
- d) Per importi rilevanti, almeno pari a 50.000,00 euro, il funzionario può richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore.
- e) Ogni valutazione in merito al numero di rate concedibili va effettuata sulla base della situazione patrimoniale e debitoria complessiva del richiedente.

- f) È ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).
2. Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito in ragione della entità dello stesso, e delle possibilità di pagamento del debitore.
 3. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, a decorrere dall'ultima scadenza ordinaria utile.
 4. Il debitore deve consegnare all'Ufficio Tributi le quietanze di pagamento di ciascuna rata. Il mancato pagamento entro i termini di due rate comporta la decadenza dal beneficio di dilazione e l'obbligo di pagamento entro 15 giorni in unica soluzione del debito residuo.
 5. In caso di revoca della dilazione, la stessa può essere riattivata se il debitore salda le rate scadute.

Art. 41 – Definizione e versamenti

1. La dilazione di pagamento sui tributi può essere concessa unicamente su un titolo di definizione della pretesa, avuto riguardo al rispetto delle regole di decadenza e prescrizione del tributo.
2. In caso di dilazione su avviso di accertamento, il periodo di dilazione non può superare il termine di sei mesi antecedente alla decadenza per la notifica del titolo di riscossione coattiva. Per periodi di dilazione superiore al descritto limite temporale, la dilazione viene concessa su ingiunzione di pagamento che, in tal caso, non è soggetta all'applicazione di costi di riscossione.
3. La dilazione si perfeziona col pagamento della prima rata.
4. Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
5. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".
6. Le somme incassate sono imputate con il seguente ordine di copertura:
 - spese di notifica (pari ad Euro 5,16),
 - costi di riscossione,
 - interessi di mora maturati sino alla data di presentazione dell'istanza di dilazione,
 - sanzioni amministrative,
 - somme dovute a titolo di tributo o altra entrata patrimoniale.
7. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza o dei chiarimenti resisi necessari.
8. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.
9. L'istanza non inibisce l'adozione di nuove misure cautelari, ma preclude le azioni esecutive.
10. Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comporta la decadenza dalla rateizzazione e il conseguente obbligo di pagamento entro 30 giorni in un'unica soluzione.

Art. 42 – Disciplina della dilazione per importi iscritti a ruolo

1. Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 26 del d.lgs. 46/1999 e nell'art. 19 del d.P.R. 602/1973, la richiesta di dilazione riferita a importi iscritti a ruolo coattivo deve essere presentata all'Agente della riscossione competente per ambito che agirà secondo le disposizioni normative e le direttive del gruppo Equitalia.

Art. 43 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente

entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. La richiesta di rimborso a pena di nullità deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

3. Non si fa luogo al rimborso se l'importo dovuto per ogni anno risulta inferiore a euro 12,00.

Art. 44 – Accollo

1. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.

2. Il contribuente e l'accollante devono presentare nei 90 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione sottoscritta da entrambi con la quale attestino l'avvenuto accollo; tale dichiarazione deve contenere almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- generalità e codice fiscale dell'accollante;
- il tipo di tributo e l'ammontare oggetto dell'accollo.

Art. 45 – Compensazione

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota ancora dovuta eventuali eccedenze del medesimo tributo versato sugli anni precedenti, senza interessi, purchè non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, prima della scadenza del termine di versamento, apposita comunicazione contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
- la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.

3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

4. La compensazione è applicabile anche tra tributi comunali diversi con le medesime modalità indicate nei commi precedenti.

Art. 46 – Interessi

1. La misura degli interessi per le somme a credito dei contribuenti è fissata in misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno.

2. Gli interessi sui rimborsi sono riconosciuti su richiesta del contribuente e decorrono dalla data dell'eseguito versamento.

3. La misura degli interessi moratori per le somme a debito dei contribuenti è fissato in misura pari al saggio legale.

Art. 47 – Sospensione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali non prevedibili, che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

Art. 49 – Norme abrogate

1. Le norme contenute nei regolamenti disciplinanti i singoli tributi il cui contenuto sia in contrasto o sia difforme dalle norme del presente regolamento, sono abrogate con l'entrata in vigore del regolamento.

Art. 50 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2017.